

Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017; Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche", che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1

Definizione

L'"istituto del gradimento" (di seguito: gradimento) è la facoltà della società sportiva Juventus Football Club S.p.A. (di seguito "Società Sportiva") di allontanare dall'impianto, non vendere il titolo di accesso, ovvero sospendere l'efficacia temporaneamente o definitivamente.

Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2

Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque in relazione ad eventi diversi dalle gare.

E' evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza istighino alla violenza in ogni sua espressione.

Sono altresì colpite tutte quelle azioni volte a denigrare, offendere o contestare in maniera plateale, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza e gli steward presenti all'interno dell'impianto ove si svolge l'evento calcistico, che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che arrechino nocumento agli interessi e all'immagine della stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione del Regolamento d'uso dell'Impianto, la diffusione non autorizzata di immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e di dati a scopo di betting, l'attività di bagarinaggio e la cessione o l'acquisto del titolo di accesso attraverso i canali non ufficiali o le piattaforme di vendita online che alimentano il fenomeno del *secondary ticketing*, l'introduzione all'interno dell'impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titolo di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, l'invasione del campo o l'entrare o il tentare in aree proibite, la conduzione all'interno e/o in prossimità dell'impianto di attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva).

Art.3

Condizioni

L'istituto del gradimento e il conseguente provvedimento inibitorio non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, laddove non specificatamente vietato, la cessione, ai termini e condizioni indicati dalla Società Sportiva, del titolo a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4

Pubblicità

Il presente codice è pubblicato, nella versione di volta in volta vigente, sul sito *web* ufficiale della Società Sportiva, nonché presso i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva.

Art.5*Fonti*

La Società Sportiva può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, del dipartimento *Supporter Liaison Officer e/o di altro personale del club, responsabile della sicurezza per conto della Società Sportiva*;
- le immagini dell'impianto di video sorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6*Parametri di valutazione*

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

- 1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale;
- 2) la tipologia di bene giuridico "aggredito";
- 3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- 4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il concreto ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- 5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero partecipante.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7*Durata dei provvedimenti*

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni.

Nei casi di particolare tenuità, la Società Sportiva può decidere di non applicare alcun provvedimento inibitorio e di inviare una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente Codice e del Regolamento d'uso dell'Impianto.

Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* tempo per tempo vigente.

Art.8*Procedure*

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene stabilita e comunicata dal Delegato alla Sicurezza della Società Sportiva al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta per mezzo di pubblici registri, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia.

Il soggetto, come sopra identificato, ha facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R., alla sede legale della Società Sportiva, le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell'istanza.

Art.9*Minori*

È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.10*Rapporti con altri procedimenti*

L'applicazione del gradimento con le predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

Art.11*Modifiche*

La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).